



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RAPPAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 07/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di dicembre 2011 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro istituto) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 38.400,00 rimborsabile – mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – in centoventi rate mensili da euro 320,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 960,00 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 1.225,66 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento; euro 525,28 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento; euro 2.610,00 a titolo di provvigioni agente/mediatore ed euro 246,00 a titolo di spese di esazione.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2015, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 576,00 a valere sulle commissioni per l'intermediario mandante, oltre ad euro 203,54 a titolo di "rimborso commissioni di gestione" e ad euro 334,80 a titolo di "storno provvigioni di distribuzione".



Con lettera di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso delle varie voci di costo connesse al finanziamento; insoddisfatto del riscontro al reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro, per il tramite di un legale di fiducia, per chiedere la restituzione integrale di tutte le voci di costo, attesa la presunta carenza di trasparenza nella loro ripartizione, con conseguente vessatorietà delle relative clausole, ovvero in via subordinata alla quota non maturata delle stesse, quantificata in euro 1.089,00 oltre ad euro 824,00, nonché ai ratei indebitamente trattenuti; chiedeva anche gli interessi e le spese di assistenza difensiva.

L'intermediario convenuto si costituiva ritualmente deducendo la trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle voci di costo *up front* e *recurring*; precisava di essere disponibile, come già palesato in riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di euro 111,63 a valere sulle commissioni di gestione, in aggiunta agli importi già ristorati in sede di conteggio estintivo, oltre alle spese di avvio del presente procedimento. Sottolineava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto di natura chiaramente *up front*, così come per la provvigione destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, in relazione alla quale era comunque indicata in contratto la percentuale rimborsabile in relazione ai costi *recurring*, già stornata in sede di conteggio estintivo. Con riguardo al premio rilevava che l'impresa di assicurazione, secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento, avesse già messo a disposizione del ricorrente l'importo di euro 179,02 calcolato secondo i criteri indicati nella legge n. 221/2012. Si opponeva, infine, alla richiesta di rifusione delle spese legali. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni ulteriore domanda.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina non già il diritto alla restituzione integrale delle varie voci di costo dedotte nel contratto, bensì il diritto al rimborso della sola parte non maturata delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Sulla base della documentazione contrattuale versata in atti emerge che le commissioni per l'intermediario mandante siano state corrisposte a fronte di attività di natura eterogenea, quali: l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse (*cfr.* lett. A del contratto). Si tratta, dunque, di adempimenti in parte soggetti a maturazione nel tempo, in relazione ai quali l'intermediario ha già provveduto ad abbuonare la quota non maturata in sede di conteggio estintivo.

Quanto alle commissioni per l'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, nonostante la clausola si riferisca a "ogni prestazione relativa alla fase



precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto”, essa specifica pure che le attività riferite a tale voce di costo siano prodromiche alla concessione del prestito (informativa precontrattuale, istruttoria della pratica, acquisizione di certificati e documenti, elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, rapporti con la compagnia assicuratrice finalizzati all'emissione della copertura assicurativa, i rapporti con l'istituto mandante per l'acquisizione e l'erogazione del credito, archiviazione della documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente, le spese di notifica, registrazione e postali (diverse da quelle per comunicazioni periodiche) ed ogni altra attività propedeutica all'erogazione del finanziamento: *cf.* lett. B); ne consegue che non possa essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione *pro quota* di detta voce di costo.

In merito alle commissioni per l'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento, lo stesso espresso riferimento ad adempimenti di carattere gestorio ne palesa la natura *recurring*, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione della somma di euro 111,63 al netto dell'abbuono di euro 203,54 già riconosciuto in conteggio estintivo.

Per quanto riguarda le provvigioni di distribuzione, il contatto dispone che esse siano dovuti ai soggetti abilitati per lo svolgimento di attività quali: l'istruttoria del prestito; la definizione dei relativi rapporti contabili; la delega alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma da erogare; ogni altra attività afferente alla conclusione dell'affare: si tratta, in tal caso, di adempimenti relativi alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento, la cui natura chiaramente *up front* esclude il diritto del ricorrente a qualsivoglia rimborso, oltre a quello già abbuonato in occasione del rilascio del conteggio di anticipata estinzione.

Circa il rimborso delle spese di esazione, che o stesso contratto qualifica come soggette a maturazione nel tempo (*cf.* lett. E) risulta *per tabulas* che la quota non maturata sia già stata abbuonata in occasione del rilascio del conteggio estintivo.

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio deve rilevare che l'intermediario abbia dedotto circa il rimborso di euro 179,02 da parte dell'impresa assicurativa, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale. Pertanto, alla luce del consolidato orientamento di questo Arbitro, volto a riconoscere la sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento cui sia accessorio – il quale trova il proprio riconoscimento normativo nella legge n. 221/2012 – deve essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo all'intermediario collocatore della polizza, con la conseguenza che vada riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di euro 331,37, sempre che *medio tempore* l'impresa assicurativa non abbia già effettuato il versamento della quota ritenuta di sua spettanza, dovendo in tal caso ritenersi sussistente l'obbligo in capo al resistente di corrispondere la restante parte, sino a concorrenza della quota non maturata calcolata *pro rata temporis*.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Deve invece essere rigettata la domanda di restituzione delle quote trattenute, poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa il lamentato indebito.

Parimenti, deve essere respinta anche la domanda di rimborso di euro 824,00 che il ricorrente ha peraltro imputato ad intermediario diverso, che non è parte del presente procedimento.

Non può neppure essere accolta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, oltre che per la natura seriale delle questioni sottoposte (*cf.* da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016), in considerazione del fatto che esse non sono state richieste in sede di reclamo: sul punto, recentemente il Collegio di coordinamento di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

questo Arbitro ha statuito che “Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” stabiliscono (Sezione VI, § 1) che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, avente ad oggetto la stessa questione esposta nel ricorso; con quest’ultimo può essere chiesto il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo. Per quanto sopra detto in ordine alla natura pregiudizievole delle spese di assistenza professionale, si deve escludere che esse possano essere ritenute conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario lamentata nel reclamo, per cui occorre che esse – a pena d’inammissibilità della relativa domanda – siano autonomamente e specificamente richieste anche nel medesimo” (cfr. dec. n. 4618/2016).

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 443,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FABRIZIO MAIMERI